



# COMUNE DI CHIARAMONTI

## PROVINCIA DI SASSARI

Via F.lli Cervi n. 1 C.A.P.07030

-Tel 079/569595-569630 Fax 079/569631

E.mail [sociale@comune.chiaramonti.ss.it](mailto:sociale@comune.chiaramonti.ss.it)

### Area Socio-Assistenziale

Criteri e indirizzi per la predisposizione del Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2024 – Integrazione all'allegato della D.G.R. n. 28/11 del 31.07.2024;

#### **1. REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A. residenza anagrafica nel Comune di Chiaramonti e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il periodo per il quale si chiede il contributo;

B. cittadinanza:

- possesso della cittadinanza italiana;

- possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.

C. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1, A8 e A9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente ed ubicato nel Comune di Chiaramonti (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione), regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca". Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2024.

#### **NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA E SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO:**

- titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;

- assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

- nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. È comunque ammesso al bando il componente del nucleo familiare nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;

#### **2. REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

- FASCIA “A”: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad € 15.563,86 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- FASCIA “B”: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.744,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

### **3. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione, con indicazione del numero e della data di emissione, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento. In caso di ricevuta unica è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza. E’ possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell’avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell’immobile con allegata fotocopia del documento d’identità.

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.

Nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione non sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno, il Comune potrà effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

Per quanto non espressamente definito si rimanda a quanto stabilito con la Delibera di Giunta Regionale n. 28/11 del 31.07.2024.

**Il Responsabile del Servizio Sociale  
Dott. Pietro Canu**

